



COMUNE DI USINI

Provincia di Sassari

VIA RISORGIMENTO N° 70 - 07049 USINI - TEL. 079/3817000 - FAX 079/380699

SETTORE

SERVIZI SOCIO - CULTURALI

REGOLAMENTO DELLA

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI:

“ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.15 del 11.04.2016

Modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 23.05.2016

INDICE

Art. 1 - Principi ispiratori

Art. 2 – Consulta delle Associazioni

Art. 3 - Finalità ed attività

Art. 4 - Criteri e Modalità di adesione alla Consulta

Art. 5 - Organi della Consulta

Art. 6 - Costituzione e funzionamento dell'Assemblea

Art. 7 - Competenze dell'Assemblea

Art. 8 – Presidente, Vice Presidente e Segretario: ruolo e funzioni

Art. 9 - Consiglio Esecutivo

Art. 10 – Decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea

Art. 11 – Decadenza dalla carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e
Componente del Consiglio Esecutivo

Art. 12 – Istituzione dell' “Albo delle Associazioni”

Art. 13 – Requisiti e procedure d'iscrizione

Art. 14 – Elenco Associazioni iscritte

Art. 15 – Comunicazione delle modifiche

Art. 16 – Revisione periodica

Art. 17 – Cancellazione dall'Albo

Art. 18 – Vantaggi

Art. 19 – Norme finali

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI USINI

Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Usini, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Usini, nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale e territoriale, denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Usini". La Consulta è organismo autonomo, indipendente, non ha scopi politici e non si prefigge scopi di lucro.

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
 - ambiente;
 - attività sportive e tempo libero;
 - educative, culturali e turistiche;
 - socio-assistenziale.
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
 - promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio-culturale ed ambientale;

- promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
- promozione delle attività sportive e del tempo libero;
- collegamento e collaborazione con la Biblioteca Comunale.

Art. 4

CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire tutte le associazioni, gruppi, comitati o consigli rappresentativi di cui al precedente art. 2 e operanti nel territorio del Comune di Usini, che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune o comunque di pubblica rilevanza od utilità.
2. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le organizzazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa, per consentire l'adesione alla Consulta medesima.
3. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:
 - a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
 - b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
 - c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
 - d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
 - scheda informativa;
 - calendario annuale delle manifestazioni singole e iniziative di interesse generale;
 - per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale (riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune).
 - e) ai fini operativi gli organismi aderenti alla Consulta sono di massima aggregati nei seguenti settori:
 - ambiente;
 - attività sportive e tempo libero;
 - educative, culturali e turistiche;
 - socio-assistenziale.

Detta struttura deve essere di supporto all'Assessore competente quale referente istituzionale dell'Amministrazione, il quale svolgerà funzioni di raccordo al fine di coordinare ed omogeneizzare l'attività della Consulta.

Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni.

Art. 5

ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Consiglio Esecutivo.

Art. 6

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Sindaco o suo delegato entro 90 giorni dalla costituzione della Consulta;
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale, da un rappresentante del Comitato per i festeggiamenti della Santa Patrona e delle altre festività religiose che coinciderà con i Presidenti eletti nell'ambito dei comitati organizzatori ogni anno.
I Presidenti dei Comitati organizzatori dei festeggiamenti in onore della santa patrona e delle altre festività religiose parteciperanno solo con funzioni consultive senza diritto di voto.
3. L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, i quali ricoprono tali cariche anche nell'ambito del Consiglio Esecutivo.
Nella medesima seduta, con ulteriore, separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto, all'elezione dei restanti componenti del Consiglio Esecutivo, rappresentativi di ognuno dei settori di cui al precedente art. 4 e da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle associazioni od organismi facenti parte della Consulta;
4. per i restanti rappresentanti ciascun componente dell'Assemblea può esprimere una preferenza per settore e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti per settore;
5. in caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più anziano di età;
6. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno;
7. le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso;
8. le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano;
9. la Consulta delle Associazioni invita il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri delegati dei settori specifici in base agli argomenti posti all'ordine del giorno a partecipare alle riunioni che essa terrà. Gli Amministratori Comunali non hanno diritto al voto;
10. propone e concorda con l'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle manifestazioni di ogni associazione, evitando inutili concomitanze tra le stesse;
11. l'Assemblea rimane in carica per cinque anni;
12. non è previsto alcun compenso.

Art. 7

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio Esecutivo;
- determinare gli indirizzi operativi del Consiglio Esecutivo e controllarne l'attività;
- proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all'Amministrazione Comunale.

Art. 8

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO: RUOLO E FUNZIONI

1. il Presidente:

- è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 6 e con la maggioranza dei presenti;
- resta in carica per tutta la durata dell'Assemblea ed è rieleggibile una sola volta;
- rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo.

2. il Vicepresidente:

- è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 6 e con la maggioranza dei presenti;
- sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni;
- ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente sia dell'Assemblea che del Consiglio Esecutivo.

3. il Segretario:

- è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 6 e con la maggioranza dei presenti;
- assiste l'Assemblea ed il Consiglio Esecutivo nello svolgimento delle loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali che saranno sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, copia dei quali resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di tutti i delegati dell'Assemblea;
- ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente sia dell'Assemblea che del Consiglio Esecutivo.

Art. 9

CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Esecutivo si compone di quattro membri, rappresentativi dei settori previsti all'art. 4, oltre al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario, al Sindaco o suo delegato. Il Sindaco o suo delegato parteciperanno solo con funzioni consultive senza diritto di voto;
2. il Consiglio Esecutivo è nominato dall'Assemblea nei modi indicati al precedente art. 7 e resta in carica per tutta la durata dell'Assemblea che lo ha eletto;
3. le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti;
4. le votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per alzata di mano;
5. le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale;
 - costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
 - collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
 - ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco e/o gli Assessori competenti per materia.

Art. 10

DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

La carica di componente dell'Assemblea decade nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata;
- c) due assenze consecutive alle sedute dell'Assemblea senza giustificato motivo;
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati;
- e) nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Art. 11

DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio Esecutivo decadono dalle cariche nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata;
 - c) due assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati;
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma "e)".

Art. 12

ISTITUZIONE DELL' "ALBO DELLE ASSOCIAZIONI"

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni" che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro, finalità sindacali o politiche di partito.

Il presente Regolamento disciplina la procedure d'iscrizioni e cancellazione delle Associazioni e/o Organismi di volontariato operanti sul territorio con fini di utilità sociale.

L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune di Usini.

Sono escluse dall'obbligo d'iscrizione le Associazioni/Società Sportive per le quali è già in vigore specifico Albo.

Art. 13

REQUISITI E PROCEDURE D'ISCRIZIONE

Possono chiedere l'iscrizione all' "Albo Comunale delle Associazioni" tutte le Associazioni di Usini costituite ed operanti sul territorio Comunale.

La domanda di iscrizione all' "Albo delle Associazioni" dovrà essere redatta utilizzando il modulo "A" predisposto dall'Amministrazione Comunale che dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

1. atto Costitutivo e/o Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanze;

2. elenco dei soci.

L'istruttoria dell'istanza, l'ammissione o il rigetto è affidata al Responsabile del settore "Socio-Culturale" nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile competente può richiedere chiarimenti o elementi integrativi della documentazione, comunque riferiti al comma 1 e 2. In tal caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti.

Art. 14

ELENCO ASSOCIAZIONI ISCRITTE

La Giunta Comunale approva l'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Di questa iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione dell'Albo Comunale.

Art.15

COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE

Le Associazioni iscritte "all'Albo Comunale delle Associazioni" comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'art. 4 del presente Regolamento, le modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall'avvenuta modifica verificatosi, a pena di sospensione fino all'adempimento da parte dell'associazione.

L'eventuale esclusione e/o cancellazione dall' "Albo" è prevista solo qualora, trascorso un anno, non siano stati comunicati i cambiamenti avvenuti.

Art. 16

REVISIONE PERIODICA

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, con cadenza annuale ed entro il mese di febbraio di ciascun anno il Responsabile del procedimento, provvede a verificare la permanenza dei requisiti come individuati al precedente art. 13, direttamente o richiedendo la documentazione che riterrà opportuna a detto scopo, all'Associazione.

Art. 17

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Sono cancellate, con provvedimento motivato del Responsabile competente le Associazioni iscritte all' "Albo Comunale delle Associazioni" che:

- a) Ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Usini;
- b) Perdano i requisiti essenziali riconosciuti nell'art. 3 al momento dell'iscrizione
- c) Non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

La comunicazione di avvenuta cancellazione con indicazione dettagliata delle motivazioni, sarà trasmesso a mezzo di raccomandate a/r all'Associazione interessata.

Qualora l'Associazione ritenga ingiusto il provvedimento di cancellazione, può, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare osservazioni all'ufficio preposto.

Art. 18

VANTAGGI

L'iscrizione all' "Albo delle Associazioni" costituisce condizione necessaria per:

1. far parte della "Consulta delle Associazioni";
2. accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi saltuari;
3. per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
4. per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
5. per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti ai punti 2. e 4. è subordinato dalle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Art. 19 NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del procedimento
